Allegato 3 – Prime osservazioni all'articolato del 9 luglio 2025.

Art 21 9. **I ruoli del personale specialista di cui al comma 1 sono istituiti nel comparto di negoziazione del personale non direttivo e non dirigente, fatta eccezione per il ruolo dei piloti di aeromobile istituito in un'apposita sezione del comparto di negoziazione direttivo e dirigente.**	**Osservazione:** Si propone un inquadramento nei ruoli direttivi senza tener conto dei titoli di studio che caratterizzano il ruolo. **Proposta:** Si propone di prevedere qualifiche distinte per i ruoli aeronaviganti che siano confrontabili con i ruoli presenti anche in altre Amministrazioni dello Stato.
Art. 70 **3. Il personale di cui al comma 1 che, a seguito degli accertamenti sanitari, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nel ruolo tecnico del personale non direttivo e non dirigente ovvero del personale direttivo e dirigente, nel caso dei piloti di aeromobile, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo posseduto, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.** 7. Il personale dei ruoli specialistici può transitare a richiesta, previa verifica dei posti disponibili e nullaosta dell'Amministrazione, in altro ruolo del personale non direttivo e non dirigente, ovvero direttivo e dirigente nel caso dei piloti di aeromobile, nei corrispondenti ruoli del personale che espleta funzioni operative, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, mantenendo l'anzianità di servizio maturata nei ruoli delle specialità aeronaviganti o nei ruoli delle specialità nautiche, dei sommozzatori e delle telecomunicazione. Al predetto personale sono revocati il brevetto e la licenza relativi alla specialità posseduta.	**Osservazione:** L'art. 70 letto in combinato con l'articolo 21 comporta l'inquadramento ai ruoli direttivi "tecnici" senza i prescritti titoli di studio che caratterizzano il ruolo. **Proposta:** Si propone che tale personale venga tutelato con la conservazione del livello retributivo ma non può essere inquadrato nel ruolo direttivo. Idem come sopra Si propone che tale personale venga tutelato con la conservazione del livello retributivo ma non può essere inquadrato nel ruolo direttivo.
Art.75 ***Funzioni del personale del ruolo degli assistenti e degli ispettori tecnici nel settore d'impiego amministrativo – contabile.*** **1. Il personale con la qualifica di assistente tecnico nel settore d'impiego amministrativo** **- contabile svolge le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Redige gliatti di competenza connessi al servizio espletato. Per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine**	**Osservazione:** In tutti gli articoli delle funzioni delle figure tecniche viene consentita la guida con dispositivi ottici e acustici ciò è inammissibile per come è stato concepito il ruolo tecnicoe pertanto per la presenza delle funzioni amministrativo contabili. **Proposta:** Come precisato anche in seguito si indica la ferma necessità di rinominare il ruolo tecnico come **ruolo professionale,** ovvero altro nome non foriero di ambiguità. All'interno del ruolo professionale potranno poi essere distinte le professioni tecniche, le professioni scientifiche, le professioni informatiche e le professioni amministrativo contabili.

operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; può essere abilitato alla guida di veicoli con l'ausilio di dispositivi supplementari acustici ed ottici inseriti. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa a corsi di aggiornamento organizzati dall'amministrazione. Svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni amministrative e contabili, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune, nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute. L'assistente tecnico coordinatore può essere incaricato di sovraintendere allo svolgimento di specifiche lavorazioni, anche con funzioni di preposto ai sensi del decretolegislativo 9 aprile 2008, n. 81. In assenza di assistenti tecnici coordinatori, tale mansione può essere assegnata all'assistente tecnico esperto.	Le professioni **tecniche potranno così integrare** il dispositivo di soccorso (in quanto ex operativi) mentre le restanti funzioni potranno **essere funzionali** al dispositivo di soccorso. Si propone pertanto che nelle sole professioni tecniche sia utilmente conservabile la previsione di abilitazione alla guida con dispositivi ottico acustici. È necessaria l'eliminazione dell'ambiguità creata nelle funzioni amministrativo contabili, che secondo il testo risulta ad integrazione del soccorso e non a supporto. **Ambiguità che troviamo dall'operatore al Capo del Corpo e che risultano irricevibili.**
Art 98 4. La sovra ordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti, e direttivi. Al Comandante Generale Capo del Corpo nazionale è riconosciuta, altresì, una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti dei dirigenti generali del Corpo.	**Segnalazione:** Nella sovraordinazione funzionale non sono citati i nuovi ruoli dirigenziali.
Art. 99 Al personale del ruolo dei direttivi, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori, con esclusione di quelli che rivestono l'incarico di comandante dei vigili del fuoco, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza. funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, **con autonomia organizzativa e piena responsabilità per le direttive impartite** primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione	**Segnalazione:** Nelle funzioni di PG non sono inseriti i nuovi ruoli dirigenziali **Osservazione:** Per tutti i ruoli direttivi (quindi anche per tecnici) si pone l'accento nelle funzioni **con autonomia organizzativa e piena responsabilità per le direttive impartite** che appaiono funzioni dirigenziali senza riconoscere la dirigenza. **Proposta:** Si propone di togliere autonomia organizzativa. **Segnalazione:** Mancano ancora i nuovi ruoli dirigenziali e la Tabella B (quest'ultima segnalazione vale per tutti i ruoli)
Art. 100 ***Accesso al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative*** 1. L'accesso alla qualifica di vicedirettore avviene mediante concorso pubblico, per esami, che può essere indetto, **anche in ambito territoriale**, consistenti in	**Osservazione:** Si prevede la possibilità di concorsi anche in ambito territoriale. Tale possibilità potrebbe creare problematiche nell'ambito della mobilità e non è chiaro se tali concorsi siano interni o esterni,

almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguentirequisiti:	pertanto con la potenziale futura apertura di concorsi esterni svolti sul territorio **con possibili alimentazioni di folli ipotesi di regionalizzazione.** **Proposta:** Eliminare in tutti gli articoli la dicitura "anche in ambito territoriale" con l'inserimento della previsione di **concorsi straordinari sulla base di peculiari esigenze operative finalizzate allo specifico potenziamento del dispositivo di soccorso**, con l'ulteriore previsione che tali concorsi siano riservati prioritariamente a personale interno, e solo in mancanza, siano rivolti all'esterno.
Art.101 ***Corso di formazione e tirocinio per vicedirettore*** 2. **Al termine dei nove mesi del corso di formazione**, i vicedirettori in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento 6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti **la durata,**le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso	**Segnalazione:** Si rilevano contraddizioni tra comma 2 e comma 6 (si rileva lo stesso problema per tutti i ruoli) Sotto si vuole rendere flessibile la durata del corso, sopra si fissa, di fatto; un periodo di 9 mesi.
Art. 103 ***Istituzione e articolazione del ruolo tecnico del personale direttivo e dirigente*** **d. dirigente generale ~~tecnico.~~** **4. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti tecnici, di cui all'articolo …… svolge le funzioni proprie del settore di impiego di appartenenza e dei profili professionali, ove previsti, anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.**	**Osservazione:** La scrivente ritiene **irricevibile** denominare tecnico un ruolo non correlato alle attività di soccorso tecnico urgente che sono la specificità del CNVVF. **Proposta:** **Eliminare tecnico e sostituire con professionale**, ovvero altra denominazione che elimini ogni ambiguità. All'interno di tale ruolo distinguere, come già indicato in precedenza, le professioni tecniche (riservata ad operativi parzialmente idonei che possono integrare le attività svolte dalle strutture operative in quanto provengono da tali ruoli) le professioni scientifiche, le professioni informatiche e le professioni amministrativo contabili. Quindi distinguere nelle professioni chi proviene dai ruoli operativi e chi no prevedendo che i tecnici (ex operativi) integrano le attività svolte dalle strutture operative e le altre professioni supportano le attività e le funzioni svolte dalle strutture operative. **Osservazione:** Nella qualifica di Dirigente Generale deve rimanere la dicitura "Dirigente Generale **Professionale**", così come avviene nei ruoli medici.

tabella A allegata al presente decreto	**Ogni ruolo deve avere carriere specifiche e separate proprio in funzione della propria specificità.** **Segnalazione:**La Tabella A non viene allegata
Art. 104 ***Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti tecnici nel settore d'impiego amministrativo – contabile.*** **svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unità organizzative di particolare rilevanza, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con autonomia organizzativa e piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, anche curando la predisposizione dei relativi atti, provvedendo alle attività di indagine di mercato e collaborando a quelle di collaudo; effettua la rilevazione delle esigenze al fine della predisposizione del piano generale del fabbisogno dei beni, servizi e lavori necessari ad assicurare la funzionalità degli uffici; acquisisce**	**Osservazione:** Dalla lettura delle funzioni, oltre alle osservazioni già fatte per il personale operativo, si ritiene che: tale personale non deve "partecipare" alle procedure contrattuali ma le deve istruire direttamente in quanto deve essere un compito specifico del ruolo. **Proposta:** Sostituire "partecipa" con "istruisce" Eliminare "Anche" per le medesime osservazioni di cui sopra **Osservazione:** Chi effettua la rilevazione delle esigenze è il Datore di Lavoro. **Proposta:** Sostituire "effettua la rilevazione delle esigenze al fine della predisposizione del piano generale del fabbisogno" con "supporta il Datore di Lavoro nella rilevazione delle esigenze".
Art. 105	**Segnalazione:** Dalla lettura di tale articolo si fa confusione con le denominazioni dirigenti tecnici, dirigenti informatici ecc… a dimostrazione della necessità di fare chiarezza sui ruoli eliminando ogni ambiguità.
Art. 108 ***Accesso al ruolo dei direttivi tecnici*** **d) lauree magistrale ad indirizzo giuridico ed economico, informatico, scientifico, motorio-sportivo eumanistico tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di**	**Segnalazione:** Dai titoli di studio ammessi per i ruoli tecnici si può comprendere in modo limpido la descrizione inopportuna ed irricevibile di tale ruolo come tecnico.
Art. 109 ***Corso di formazione e tirocinio per vicedirettore tecnico*** I vicedirettori tecnici in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi tecnici con la qualifica di direttore tecnico, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.	**Osservazione:** La previsione del passaggio dei vice direttori tecnici a direttore concluso il corso di formazione rende tale carriera addirittura più rapida di quella del direttivo operativo. **È inaccettabile che la carriera operativa diventi la più lenta.**

	Proposta: Prevedere permanenza di un anno nella qualifica relativa al corso di formazione per eliminare una illogica ed ingiustificata disparità
Art. 112 ***Accesso al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative e dei dirigenti tecnici*** **1. L'accesso alla qualifica di dirigente aggiunto e di dirigente aggiunto tecnico avviene, a domanda, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti e i direttori vicedirigenti tecnici che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato complessivamente 8 anni di effettivo servizio nel ruolo direttivo e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, nonché abbiano conseguitounavalutazionenoninferiorea 80 nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'art. 202.** **2. La nomina a dirigente aggiunto e a dirigente aggiunto tecnico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale delcorso.**	**Segnalazione:** Alla luce degli elementi emersi in fase di riunione, per una valutazione esaustiva della creazione di nuove qualifiche in modo difforme alla Polizia di Stato servono necessariamente più informazioni aventi carattere di certezza. In generale, fermo restando la necessità di perseguire uno schema ordina mentale confrontabile con i ruoli di PS, tale tipologia di articolato non specifica le modalità attuative, e risulta necessario capire quanti posti sono previsti, ed i posti funzione che si intende loro assegnare. Serve, inoltre, una idonea gestione del transitorio che andrà attentamente valutata tenendo in debito conto chi già svolge le funzioni che saranno valorizzate. Inoltre la funzione di DA si auspica che venga valutata opportunamente per la promozione a PD e che tale trattamento sia riconosciuto anche a chi per anni ha ricoperto la funzione e non ha potuto godere dei relativi benefici economici. In tal caso oltre al danno vi sarebbe anche la beffa. **Osservazione:** Il meccanismo della media non viene compreso e non è in linea con gli attuali criteri. Non si ritiene che lo stesso debba essere inserito qui perché diventerebbe troppo vincolante qualora non facilmente applicabile. **Proposta:** Sostituire "è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo" con "è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base dei punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo"
Art. 112 ***Accesso al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative e dei dirigenti tecnici*** **4.Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di dirigente aggiunto, i direttori vicedirigenti che non abbiano prestato servizio**	**Osservazione:** Non si comprende perché debba essere previsto uno svantaggio per chi presta servizio presso Uffici centrali ed altre scuole di formazione. **Proposta:** Si propone di eliminare obblighi di questo genere che mettono in difficoltà Direzioni Regionali, Uffici

effettivo per almeno due anni presso le strutture territoriali del Corpo nazionale o presso le Scuole Centrali Antincendi.	Centrali e Scuole di formazione e contestualmente prevedere in sede di valutazione per merito comparativo dei parametri che premino i funzionari direttivi che, anche in assenza di mobilità, si sono adoperati con l'effettuazione di incarichi di collaborazione stabile con diverse strutture del Corpo venendo incontro alle esigenze dell'Amministrazione.
Art. 114 ***Promozione alla qualifica di dirigente superiore e di dirigente superiore tecnico*** La promozione alla qualifica di dirigente superiore e di dirigente superiore tecnico si consegue, a domanda, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso, a domanda, il personale con la qualifica di primo dirigente e di primo dirigente tecnico che, alla stessa data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, nonché abbia conseguito una valutazione non inferiore a 80 nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'art. 202.	**Osservazione:** Nella carriera dirigenziale si aggiungono ulteriori scrutini per merito comparativo (es.passaggio a DA). **Proposta:** La presenza di una doppia scrematura consentirebbe di rendere possibile una promozione a DS tenendo solo conto delle valutazioni che devono essere legate al raggiungimento degli obiettivi, ed a parità di valutazioni secondo l'anzianità nel ruolo.
Art. 116 ***Comandante Generale dei Vigili del Fuoco Capo del Corpo Nazionale*** 1. Il Comandante Generale dei Vigili del Fuoco Capo del Corpo nazionale, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento. **Le funzioni di vicario del Comandante Generale dei Vigili del Fuoco Capo del Corpo nazionale sono attribuite al Direttore centrale con la maggiore anzianità diruolo.** 2. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 141, comma 4, al Comandante Generale dei Vigili del Fuoco Capo del Corpo nazionale è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze. 3. Il Comandante Generale dei Vigili del Fuoco Capo del Corpo nazionale è individuato tra i dirigenti generali del Corpo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministrodell'interno.	**Osservazione:** Si ritiene che il sostituto del Capo del Corpo debba permanere il Direttore Centrale per l'Emergenza in quanto secondo la scrivente, viste le funzioni prioritarie del Corpo, si deve definire una sovraordinazione funzionale di tale funzione rispetto agli altri Direttori Centrali. Inoltre il testo, così come proposto, aprirebbe la funzione vicaria a profili amministrativi. La scrivente ritiene **irricevibile che il Capo del Corpo e/o la funzione vicaria possa provenire da ruoli non strettamente operativi.** **Proposta:** Sostituire: "Le funzioni di vicario del Comandante Generale dei Vigili del Fuoco Capo del Corpo nazionale sono attribuite al Direttore centrale con la maggiore anzianità di ruolo." con "Le funzioni di vicario del Comandante Generale dei Vigili del Fuoco Capo del Corpo nazionale sono attribuite al Direttore centrale per l'Emergenza" Sostituire "Il Comandante Generale dei Vigili del Fuoco Capo del Corpo Nazionale è individuato tra i dirigenti generali" con "Il Comandante Generale dei Vigili del Fuoco Capo

	del Corpo nazionale è individuato tra i dirigenti generali provenienti dalla carriera operativa.”
Art. 132 ***Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente medico*** 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente medico si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore medico che abbia maturato **due anni e sei mesi** di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma3. *Art. 133* ***Accesso al ruolo dei dirigenti medici.*** 1. L'accesso alla qualifica di **dirigente aggiunto** medico avviene, **a domanda,** nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione, con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti medici che, alla predetta data, abbiano maturato complessivamente **tre anni** di effettivo servizio **nel ruolo di provenienza** e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma3. *Art. 134* ***Promozione alla qualifica di primo dirigente medico*** **2, Allo scrutinio sono ammessi i dirigenti aggiunti medici che hanno maturato due anni di anzianità nella qualifica e i direttori vicedirigenti che, alla data del 31 dicembre,** abbiano maturato **cinque anni** di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto **complessivamente almeno cinque anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici e deve aver conseguito una valutazione non inferiore a ottanta nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell’art. 202.**	**Segnalazione:** Tale percorso di carriera appare con tempistiche troppo differenti rispetto agli analoghi ruoli direttivi, creando disparità e malcontento. La specificità nel Corpo Nazionale appare tutelata solo per i ruoli medici. Si propone di consentire ai ruoli medici la possibilità di assumere incarichi di ricerca ed insegnamento purchè compatibili con i doveri de l proprio servizio e la possibilità di frequentare scuole di specializzazione presso le facoltà Universitarie in settori di interesse per l’Amministrazione.
Art. 139 ***Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti*** **1. Al fine di individuare e riconoscere il merito come fattore significativo nel percorso di carriera, l’amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti, dei dirigenti aggiunti e dei direttivi del Corpo nazionale, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.**	**Segnalazione:** Frase evidenziata poco chiara e comprensibile
Art. 145 ***Trattamento economico*** **Il trattamento economico ~~omnicomprensivo~~ si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale, in una componente stipendiale di base, nonché in due componenti**	**Osservazione:** Si ritiene che non possono essere inserite forfettariamente nelle indennità le “**maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente”**

accessorie, la prima, correlata ai rischi assunti, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilità esercitate, la seconda, volta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché le maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente	**Proposta:** Tale maggiore impegno lavorativo straordinario deve essere necessariamente riconosciuto e computato a parte. Si propone di considerare durante il perdurare di uno stato di emergenza un indennizzo per i dirigenti che operano nelle strutture con funzioni di Comando equivalente all'orario straordinario maturato come differenza tra l'orario settimanale ordinario di 36 ore ed un orario giornaliero svolto pari a 16 ore lavorate.
Art. 148 ***Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti (da riscrivere alla luce del contenzioso sulla decorrenza degli scatti)*** 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio.	**Proposta:** Si propone l'estensione di tale istituto ai direttivi aggiunti con tempistiche da computare a far data dall'inquadramento alla qualifica di Vice Direttore Aggiunto.
Art. 149	**Segnalazione:** Articolo con riferimenti a vecchi articoli del testo
Art. 167 La temporanea permanenza nei ruoli operativi per motivi legati a inabilità parziale non può, comunque, essere superiore a un anno, decorsi i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 3. Il personale di ruolo di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, nei corrispondenti ruoli tecnici previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.	**Osservazione:** Si ritiene il tempo di un anno un tempo troppo breve. **Proposta:** Si propone di sostituite il tempo di un anno con **tre anni.**
177. Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale e del telelavoro ***Estendere il lavoro agile a tutti i ruoli direttivi, anche operativi***	**Osservazione:** L'estensione del lavoro agile al personale operativo è un gravissimo errore che dimostra ancora una volta che non sono pienamente comprese le differenze tra i ruoli operativi e non operativi. **Proposta:** eliminazione del lavoro agile per ruoli operativi ed anche per tutti i ruoli che il nuovo ordinamento considererà ad integrazione del dispositivo di soccorso.
Art. ... ***Transito del personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento nei ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*** **4 Il personale transitato conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel**	**Osservazione:** la previsione dell'eliminazione del ruolo AIB, se non conservata e valorizzata attraverso una componente specializzata (al pari di USAR, NBCR, SAF ecc…) che ne assuma le competenze e le capacità operative, potrebbe comportare la perdita

caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta dipendente da causa diservizio.	di fondi regionali e nazionali appositamente dedicati. **Osservazione:** Prevedere l'aggiunta nelle componenti specializzate della componente AIB

Firmato digitalmente da:
Maria Elena Cilli
Firmato il 25/07/2025 03:19
Seriale Certificato: 67AEB0
Valido dal 04/03/2025 al 04/03/2028